



SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT

**Relazione illustrativa al Decreto Delegato**

**“Settori di attività soggetti al nulla osta del Congresso di Stato”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

il decreto delegato in oggetto è emanato nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 16, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, all'articolo 3, comma 19 della Legge 15 settembre 2023 n.132, come differito dall'articolo 2, comma 1, della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e all'articolo 34, comma 2, del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50.

Il decreto delegato all'articolo 1 elenca le attività economiche e i settori merceologici assoggettati a nulla osta del Congresso di Stato, ripristinando tale atto autorizzativo alla fase antecedente alla costituzione della società. Di fatto ci si allinea a ciò che già avviene per determinati settori quali, a titolo meramente esemplificativo, il settore sanitario e della cannabis le cui leggi speciali espressamente prevedono il nulla osta preventivo alla costituzione della società.

Il suddetto articolo 1 ripropone le medesime attività elencate nel Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n.165 e, ai fini di una specifica e di un miglior coordinamento delle attuali normative in vigore, comprende anche il settore armi per le specifiche attività di cui agli articoli 36 e 47 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche e il settore dei metalli preziosi da investimento per la specifica attività di commercio all'ingrosso.

Con il presente decreto delegato (specificamente articolo 2, con cui si modifica l'articolo 5 del DD n.50/2024, e articolo 4) si stabilisce altresì che il nulla osta del Congresso di Stato è richiesto preventivamente all'autorizzazione ad operare in favore di persona fisica per le medesime attività e settori merceologici per cui è richiesto il nulla osta per le persone giuridiche, fatte salve le specifiche disposizioni per le attività economiche da esercitarsi esclusivamente in forma societaria (quali a titolo esemplificativo il commercio all'ingrosso di metalli preziosi da investimento).

Con l'articolo 3 si introduce una modifica all'articolo 18 del Decreto Delegato n.50/2024, rispondendo all'esigenza di consentire un contatto rapido, diretto ed effettivo dell'operatore economico.

L'articolo 5 norma le disposizioni transitorie a regolamentazione delle istanze presentate e delle situazioni sorte prima dell'entrata in vigore del decreto delegato in parola e che a tale data non hanno trovato compimento. A titolo esemplificativo si riferisce delle seguenti possibili casistiche:

a) istanza tesa ad ottenere il nulla osta all'autorizzazione ad operare ai sensi del Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n.165 presentata da persona giuridica che nel periodo di vigenza



**SEGRETERIA DI STATO PER  
L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO, IL COMMERCIO,  
LA RICERCA TECNOLOGICA,  
LE TELECOMUNICAZIONI E LO SPORT**

dello stesso si è costituita o ha modificato il proprio oggetto sociale nei settori elencati dal medesimo: si perfeziona ai sensi della previgente normativa;

b) istanza tesa ad ottenere il nulla osta all'autorizzazione ad operare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Delegato 31 ottobre 2024 n.165 presentata da costituenda società o da persona giuridica che successivamente al nulla osta suddetto modifica corrispondentemente il proprio oggetto sociale: si perfeziona ai sensi del decreto delegato in esame;

c) società che nel periodo di vigenza del Decreto Delegato n.165/2024 si è costituita o ha modificato il proprio oggetto sociale ricomprendendo attività economiche e settori merceologici di cui all'articolo 1 del decreto delegato medesimo: deve richiedere il nulla osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione ad operare entro sei mesi dal decreto delegato in esame.

L'ultimo articolo dispone in merito alle abrogazioni.



Il Segretario di Stato  
Rosario Fabbri